

# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

## Sede di Roma

### *Ricorso*

*con motivi aggiunti al ricorso rg 2920/2021*

*con istanza di misure cautelari collegiali e con istanza di*

*notificazione per pubblici proclami*

**Gabriele Matteo**, GBR MTT 82M06E340J, rappresentato e difeso giusta delega in calce al presente atto dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone, cf. BNGNNR65E08I838T e dall'avv. Paolo Zinzi, c.f.ZNZOLA88L16810T, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico così come espressamente designati nell'atto di conferimento del mandato alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l.", sede legale Via Siracusa, 5- 03036- Isola del Liri (FR) , C.F. e Partita Iva 030214606609, Pec: [avv.b.z.srl@pec.it](mailto:avv.b.z.srl@pec.it) email: [societatraavvocati@gmail.com](mailto:societatraavvocati@gmail.com), iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494, Capitale sociale euro 10.000, 00, con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica:

Pec: [avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it)

Pec: [avv.paolozinzi@pecavvoticassino.it](mailto:avv.paolozinzi@pecavvoticassino.it)

Fax 0776809862

### **contro**

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118, Sede legale in 00149 Roma - Via Portuense, 240 CF e P.IVA 0817369100, in persona del legale rappresentante pro-tempore

e nei confronti, quali controinteressati di

Righi Marco, residente in via del Crocifisso n. 81, 04100, Latina, già collocato in graduatoria in posizione 325, con punti 70,48;

Stagni Cristian, residente in dei Rocchi 1, 00053, Civitavecchia già collocato in posizione 244, con punti 73,50;

Zaccardelli Luca, residente in Isola del Liri, Via Romana Sora 13, già collocato in posizione 265 con punti 73,55;

Tersigni Giovanni, residente in Broccostella, Via Pignataro 22, già collocato in posizione 347, con punti 70,50

Quest'ultimi due già indicati quali controinteressati nel ricorso Rg. 2920/2021 e poi esclusi dalla graduatoria

che sarebbero scavalcati dal ricorrente in ipotesi di accoglimento della domanda, in quanto lo stesso conseguirebbe punti 74,00 con collocamento del Gabriele in graduatoria in posizione più avanzata.

Nonché, ove occorrer possa, nei confronti di tutti gli altri soggetti controinteressati per i quali si avanza richiesta di notificazione per pubblici proclami anche mediante pubblicazione del ricorso e degli atti impugnati sul sito web dell'Amministrazione resistente.

### **per l'annullamento**

della graduatoria del concorso e della Deliberazione n. 409/2021 dell'11 maggio 2021, che qui si impugna per invalidità derivata, con cui Ares 118 ha proceduto alla riformulazione ed approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi

numero 138 posti di operatore tecnico specializzato – Autista di Ambulanza BS con punti 68 alla posizione n. 386

nonché della graduatoria del concorso e della Deliberazione n. 70 1.2.2021 e n. 134 del 18.02.2021, già impugnate con il ricorso nrg 2920/2021

e della graduatoria del concorso e della delibera n. 207 del 10/03/2021 già impugnata per invalidità derivata con successivo ricorso del 16.04.2021

delibere di approvazione della graduatoria concorsuale e della graduatoria del concorso pubblico indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati- autista d'ambulanza-categoria B livello economico super presso A.R.E.S. 118 e Aziende del S.S.R aggregate (indetto con avviso pubblicato sul B.U.R.L. n, 90 del 7.11.2019 e sulla G.U. n.95 del 3.12.2019);

nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso rg.n. 2920/2021 e segnatamente

dei criteri per la valutazione dei titoli pubblicato sul sito internet in data 17 novembre 2020 e dell'avviso n.6 del 24.11.2020 che stabiliscono i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati;

della comunicazione del 17.12.2020 con cui veniva respinta l'istanza del ricorrente del 25.11.2020 di ottenere la valutazione di ulteriori punti sei per il possesso della patente di guida Cat. "C";

del verbale della Commissione esaminatrice del 4.9.2020 con cui sono stati individuati i criteri per la valutazione dei titoli in possesso dei candidati;

nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o

comunque connesso con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.

## FATTO

1) In data 07.11.2019 Ares 118 ha bandito un Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n.138 operatori Tecnici Specializzati – Autista d'Ambulanza con annuncio pubblicato il 03.12.2019 sul B.U.R.L. n. 90 del 7.11.2019;

2) I requisiti di partecipazione al concorso sono indicati nell'art.2...

- a) *avere un'età non superiore al limite ordinamentale di 65 anni;*
- b) *cittadinanza italiana...;*
- c) *idoneità fisica all'impiego...;*
- d) *diploma di istruzione secondaria di primo grado e/o assolvimento*
- e) *cinque anni di esperienza professionale acquisita...;*
- f) *patente di tipo B in corso di validità...;*

3) Gabriele Matteo ha presentato la propria candidatura inviando la domanda ed il curriculum formativo previsto dall'art. 5 del bando di concorso;

4) L'art. 5 del bando di concorso così prevede: *"...il candidato dovrà allegare alla domanda quanto di seguito elencato"...3. Curriculum formativo e professionale DPR 445 dichiarativo ai sensi del D.p.r. 445/2000 come da format allegato..."*

Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato ha contrassegnato nell'apposita casella il possesso della patente di guida "B";

5) Il Gabriele ha utilizzato il format allegato alla domanda

di partecipazione, in cui al punto patente di guida era così già predisposto”...*Patente di guida cat.B (titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei mezzi di emergenza) numero \_\_\_\_\_*...”

Il ricorrente ha completato il format inserendo il numero della patente di guida “U14L20613A...”

6) Con deliberazione n.590 del 23/7/2020 è stata formalizzata l’ammissione di n. 753 candidati alle prove di concorso;

7) Con deliberazione n. 604 del 27/07/2020 è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso;

8) In data 4 settembre 2020 la Commissione di concorso Esaminatrice ha proceduto alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, oltre a stabilire criteri e modalità per la valutazione delle prove concorsuali;

9) A decorrere dal 13 novembre si è svolta la prova pratica e a decorrere dal 17 novembre si è svolta la prova orale del concorso presso il Centro Congressi Multimediale IFO, alle quali il ricorrente ha regolarmente partecipato;

10) Con comunicazione del 25.11.2020 Gabriele Matteo inviava comunicazione ad Ares 118 in cui così precisava: “...*Dopo un attento esame del bollettino ufficiale della Regione Lazio numero 90 del 7/11/2019 inerente al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d’ambulanza – categoria B livello economico super presso Ares 118 e aziende del SSR aggregate, si evince la mancanza d’informazioni inerenti al punteggio da attribuire ai possessori di patente di guida superiore alla categoria B. per questo motivo non sono state inserite all’interno della*

*domanda per il concorso tutte le specifiche inerenti alle patenti in mio possesso, ma ho potuto solo indicare nel settore “ attività svolta esclusivamente presso privati” di aver effettuato servizio come autista di camion...” Attività che presuppone il possesso della patente“C”;*

11) In data 17/11/2020 Ares 118, sul sito istituzionale, pubblicava i criteri di valutazione dei titoli con avviso n. 6 del 24.11.2020 e forniva ulteriori precisazioni in merito alla valutazione dei titoli;

12) Nell'avviso n. 6 si precisa in merito alla valutazione dei titoli quanto segue:”.. **CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE**

*Ai sensi dell'art. 11 comma 1, lett. b) punto 4 saranno valutate le attività professionali e di studio non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire: in tale categoria rientrano i corsi di formazione BLS, BLSD e BLSP, patente di guida superiore alla categoria B e attestato di corso di guida sicura. Punteggio curriculum formativo e professionale da assegnare – Max 18 punti, così attribuiti:*

*-6 punti per corso di formazione BLS –BLSD –BLSP;*

*-6 punti per possesso patente di guida superiore alla Cat. B;*

*-6 punti per possesso attestato di corso di guida sicura.*

13) Con avviso n. 6 del 24.11.2020, Ares 118 infatti precisava ulteriormente che:”...*Per l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli – verificate le evidenti incongruità nella rispondenza tra quanto dichiarato e non da parte dei candidati nei CV e gli attestati allegati –, dal momento che non tutti i Candidati hanno compilato il format richiamato dall'art. 5*

comma 1, punto n. 3 del Bando di concorso, ove utilizzato sono stati valutati i dati in questo riportati, mentre per coloro che non si siano avvalsi dello stesso format, sono state esaminate e valutate solo le informazioni contenute nell'allegato curriculum formativo e professionale, rappresentando il CV il documento mediante il quale il partecipante al concorso 6 dichiara tutte le informazioni inerenti il proprio stato di studi, formazione, carriera, titoli e servizio. Le informazioni valutate ai fini di attribuzione del punteggio sui titoli, quindi, sono state esclusivamente quelle riportate dai Candidati nelle predette modalità. Pertanto, non sono state sottoposte a valutazione, né a quantificazione di relativo punteggio, informazioni desumibili da documenti allegati ed ulteriori informazioni, in altro modo prodotte, che non fossero espressamente citate e riportate nei CV presentati in via telematica dai candidati, ivi compresi i certificati recanti la dicitura espressa di "non producibilità dinanzi alla PA" (es. CPI, ecc.); 1. ....Il possesso di patenti di guida di categoria superiore alla B è stato oggetto di valutazione ai fini di attribuzione del relativo punteggio esclusivamente se tale circostanza è risultata anche espressamente citata nel CV, ovvero nello spazio in esso dedicato alle "Altre notizie ed informazioni personali", caricato in sede di presentazione della domanda, non potendo queste essere "desumibili" in quanto ciò costituirebbe attività arbitraria ed unilaterale da parte del valutatore.....";

14) Con comunicazione del 17/12/2000 Ares così replicava alla nota del 25.11.2020:... "...Gentile signor Gabriele, in riscontro alla sua nota di richiesta di riesame dei titoli, nel ribadire quanto precisato nei relativi avvisi pubblicati nell'apposita sezione del sito Internet istituzionale dedicata al concorso in oggetto circa i criteri di valutazione da intendersi qui riportare trascritti, si rappresenta quanto segue. Il punteggio attribuito

*non attiene correttamente conto del possesso della patente superiore alla Cat. B in quanto la relativa allegazione risulta intempestiva rispetto alla scadenza del bando di concorso, con la conseguenza che il punteggio attribuito è corretta la sua richiesta di riesame non può trovare accoglimento....”;*

15) Con delibera 70/2021 del 1.2.2021 e poi con quella n. 134 del 18.02.2021 è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso e proclamati vincitori.

Al ricorrente è stato attribuito un punteggio di 68,00 punti.

Lo stesso è stato collocato inizialmente nella posizione numero 418, ed attualmente è collocato nella posizione nr. 386

Al ricorrente non sono stati attribuiti i sei punti derivanti dal possesso della patente di Categoria “C”.

Con l’attribuzione del punteggio di ulteriori 6 punti derivanti dal possesso della patente di guida “C” il ricorrente sarebbe collocato, in miglior posizione con un punteggio di 74,00 punti ed oggi sarebbe collocato in posizione nr. 229

Ed invero ARES 118 con comunicato del 18.02.2021 ha previsto la convocazione di ulteriori 39 candidati oltre ai già convocati vincitori di concorso

ARES 118 con comunicato del 20.05.2021 ha previsto la convocazione di ulteriori 92 candidati

ARES 118 con comunicato del 2.07.2021 ha previsto la convocazione di ulteriori 54 candidati.

**Per un totale di 323 candidati già convocati: il ricorrente verrebbe quindi convocato per l’assunzione essendo collocato nella posizione 229.**

16) Il concorso prevede, ai sensi di legge, che la validità della graduatoria sia triennale, e che dalla stessa gli enti debbano attingere per l'assunzione nella qualifica professionale di autista d'ambulanza categoria B livello economico super.

Così testualmente recita l'articolo 11: " ... *La graduatoria finale di merito ... ha validità triennale e decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa. La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende del SSR, diverse da quelle già aggregate o essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle disposizioni commissariali regionali in materia, nonché della normativa vigente ...*"

Vi è interesse del ricorrente ad ottenere una posizione migliore nella graduatoria rispetto a quella attualmente posseduta, al fine di beneficiare della possibilità di ulteriore assunzione che verranno effettuate tenendo presente l'ordine di collocazione nella graduatoria in esame;

Va precisato infatti che Ares 118 ha già più volte attinto dalla graduatoria concorsuale come in precedenza precisato;

17) L'istante agisce in giudizio al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere nel "concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 138 posti di Operatore Tecnico Specializzato cat. BS, n. 90 del 7/11/2019 pubblicato sulla G.U. n.95 del 3.12.2019" l'attribuzione di un punteggio di 74,00 punti con collocazione nella graduatoria alla posizione numero 251;

Per quanto concerne i controinteressati

Righi Marco, residente in via del Crocifisso n. 81, 04100,

Latina, collocato in graduatoria in posizione 325, con punti 70,48;

Stagni Cristian, residente in Via dei Rocchi 1, 00053, Civitavecchia, collocato in posizione 244, con punti 73,50;

Zaccardelli Luca, residente in Isola del Liri, Via Romana Sora 13, già collocato in posizione 265, con punti 73,55;

Tersigni Giovanni, residente in Broccostella, Via Pignataro 22, già collocato in posizione 347, con punti 70,50;

per cui gli stessi, in ipotesi di accoglimento del ricorso, verrebbero scavalcati dal Gabriele Matteo che acquisirebbe punti 74,00 e, quindi, sono da intendersi come controinteressati al ricorso stesso, per cui il ricorso viene a loro notificato nella detta qualità;

18) con ricorso nrg 2920/2021, notificato in data 24 febbraio 2020, il ricorrente ha impugnato la graduatoria pubblicata con delibera n. 70/2021 del 1.02.2021 successivamente aggiornata con delibera n. 134 del 18.02.2021 anch'essa impugnata;

19) Con delibera n. 207 del 10.03.2021, è stata poi pubblicata in aggiornamento una ulteriore graduatoria del concorso e proclamati nuovamente i vincitori.

Con tale delibera è stata modificata la graduatoria del concorso e proclamati i nuovi vincitori.

Anche tale successiva delibera è stata impugnata dal ricorrente in quanto affetta da invalidità derivata;

20) Con delibera n.409 del 11.05.2021, è stata poi pubblicata in aggiornamento una ulteriore graduatoria del concorso e proclamati nuovamente i vincitori.

Con tale ultima delibera è stata modificata la graduatoria del concorso e proclamati i nuovi vincitori.

Anche tale successiva delibera n. 409 dell'11 maggio 2021 di approvazione della graduatoria è oggi impugnata dal ricorrente in quanto affetta da invalidità derivata per i motivi già esposti, che si riflettono anche sulla delibera n. 409 e sulla graduatoria approvata, graduatoria oggi impugnata con motivi, in ogni caso, qui riproposti

## DIRITTO

### I

*Violazione di legge con riferimento artt. 6 e ss. della legge n. 241/1990; violazione del principio del favor participationis. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta. Erroneità del format obbligatorio per la predisposizione del curriculum ove è indicato alla voce possesso della patente la patente catg. "B" essendo invece il requisito del possesso della patente di categoria "B" requisito di partecipazione al concorso ed essendo stato il possesso della patente di categoria "B" indicato nella domanda di partecipazione al concorso.*

L'Amministrazione avrebbe potuto e dovuto apprezzare il possesso da parte del ricorrente della patente di categoria "C" e comunque attivare il soccorso istruttorio.

Per la partecipazione al concorso era previsto l'inoltro di una domanda di partecipazione da inviarsi telematicamente con in allegato il curriculum professionale dichiarativo, da redigersi rigorosamente secondo il format predisposto dall'azienda.

Nella domanda di partecipazione al concorso è indicato espressamente il possesso della patente di tipo B in corso di validità: trattasi, invero, del requisito richiesto per la partecipazione al concorso stesso.

Nella domanda di partecipazione è espressamente indicato che i contenuti della stessa sono effettuati ai sensi dell'articolo 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 con assunzione di responsabilità penale per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci. In tal modo i candidati hanno auto dichiarato il possesso dei requisiti 13 necessari per la partecipazione al concorso.

Ma nel format allegato e predisposto da Ares 118, è stata preindicata ancora una volta con riferimento al possesso della patente è indicata la lettera "B" e non la lettera "C" o altra categoria di patente che avrebbe costituito ulteriore titolo di attribuzione di punteggio.

Il ricorrente, anche temendo l'esclusione in caso di modifica del format prestabilito, ha indicato nel modulo fac-simile allegato alla domanda di partecipazione al concorso il numero di patente "C", di cui è in possesso, non modificando il prestampato.

Inoltre, in allegato alla nota pec del 25.11.2020, il ricorrente ha inviato copia della patente "C" in suo possesso.

Ares 118 non ha tenuto conto della documentazione inviata e nella graduatoria finale non ha attribuito infatti il punteggio derivante dal possesso della patente di Guida "C".

Avrebbe invece dovuto attivare il **soccorso istruttorio**.

Il soccorso istruttorio non avrebbe in ogni caso alterato la par condicio dei partecipanti al concorso, avendo il ricorrente indicato sin dalla domanda di partecipazione il numero della patente di cui è titolare.

La resistente inoltre avrebbe agevolmente rilevato il possesso della patente "C" ove avesse esaminato la comunicazione inviata

dal Gabriele.

E' noto che sull'obbligo di attivazione del soccorso istruttorio sono presenti in giurisprudenza orientamenti differenziati che tendono a limitare l'istituto nell'ambito delle procedure comparative e di massa è limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 14 2019).

Nel caso in esame, il soccorso andava certamente esercitato alla luce della "ingannevole" modulistica che il ricorrente è stato chiamato ad utilizzare.

**Sul punto quindi, può richiamarsi l'orientamento più favorevole espresso anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 7975 del 22 novembre 2019 favorevole all'attivazione del c.d. soccorso istruttorio nei concorsi pubblici, rispetto ai quali le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali. In tal senso (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 11/04/2019, n. 465; Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., (ud. 06/11/2019) 13-12-2019, n.5946).**

Ed infatti, è stato rimarcato che in materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti, che in quanto

tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei concorrenti alla procedura concorsuale.

Nel caso che ci occupa, dai documenti versati agli atti ed in particolare dalla patente C in possesso del ricorrente e trasmessa ad Ares 118 in data 25 novembre 2020 emerge con chiarezza l'errore materiale in cui è incorsa la parte ricorrente, facilmente verificabile da parte dell'amministrazione nel contrasto tra il tenore della documentazione depositata e la richiesta formalmente effettuata.

Pertanto, la richiesta di rettifica avrebbe dovuto essere accolta coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P. A..

Al ricorrente, quindi, va attribuito un ulteriore punteggio di 6 punti per il possesso della patente di Guida "C" oltre a quello già attribuito nella graduatoria finale del concorso, graduatoria pubblicata in data 10.03.2021, in cui allo stesso va attribuito un punteggio finale di 74,00 punti.

## II

*Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione e dell'art 12 del DPR. N. 487/1994e dell'art. 11 del DPR 220 del 2001 poiché i criteri di valutazione dei titoli sono stati determinati dopo la cognizione dei curricula dei candidati e non prima, pregiudicando l'imparzialità e la correttezza del giudizio valutativo*

I criteri di valutazione dei titoli sono stati determinati dopo l'esame delle istanze di partecipazione e specificamente in data 4 settembre.

Ciò emerge documentalmente dalla delibera n. 70/2021.

Il 24 agosto 2020 è stato pubblicato l'Avviso di convocazione per la prova pratica del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 138 operatori tecnici specializzati – autista d'ambulanza – categoria b livello economico super presso Ares 118 e aziende del SSR aggregate. Nel detto avviso così si deduce: "... Si comunica che la PROVA PRATICA del concorso pubblico a n. 138 Operatori Tecnici Specializzati – Autista d'Ambulanza – indetto dall'Ares 118, pubblicato sul Bollettino della Regione Lazio n. 90 del 07.11.2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 03.12.2019, si svolgerà presso il complesso del "Comando Comprensorio Cecchignola", ingresso Via dei Bersaglieri, dal giorno 14.09.2020 secondo la calendarizzazione allegata al presente avviso di convocazione (all. 1) e con la rigorosa osservanza delle seguenti specifiche disposizioni per l'accesso e lo stazionamento nei luoghi della prova. Verranno sottoposti alla prova pratica n. 64 candidati al giorno ....";

Evidentemente, erano state già aperte e conosciute le domande di partecipazione al concorso dei singoli candidati.

La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli costituisce un momento essenziale e decisivo per la legittimità dell'intera procedura, poiché funzionale a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'intero operato e del giudizio della Commissione.

Anche l'art 11 del DPR 220/2001 così recita: "... 11. Criteri di valutazione dei titoli. 1. Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d'ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai seguenti principi ...."

La giurisprudenza ha confermato tale principio, ritenendo necessario *«nei concorsi pubblici, al fine di garantire la regolarità del procedimento valutativo e di evitare che la cognizione preventiva dei titoli posseduti dai ricorrenti determini criteri non obiettivi, che la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli vada effettuata in astratto e nella prima seduta della commissione giudicatrice»*.

In tal senso (T.A.R. Toscana, sez. II, 22 dicembre 1989, n. 1025; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 28 settembre 1989, n. 506; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 10 luglio 1997, n. 1506; T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 11 gennaio 10 2013, n.34).

Il legislatore ha ritenuto di obbligare le Commissioni di concorso a determinare i criteri di valutazione dei titoli prima dell'esame delle domande introducendo un'apposita norma, ossia l'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, secondo cui *"Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"*.

Lo scopo perseguito, dunque, è garantire l'imparziale svolgimento ed il buon andamento della procedura concorsuale, in ossequio ai principi di cui all'art. 3 e 97 Cost., imponendosi, di conseguenza, la determinazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri.

L'universalità dei principi tutelati e la rilevanza costituzionale degli stessi hanno, inoltre, indotto la giurisprudenza amministrativa a ritenere applicabile l'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994

anche ai concorsi indetti da soggetti pubblici diversi dalle Amministrazioni Statali, come nel caso in questione (T.A.R. Lazio, sez. I, 1° dicembre 2015, n. 13528; T.A.R. Sicilia, Palermo, 5 aprile 2016, n. 877).

Pertanto, in sede di concorso pubblico, la commissione giudicatrice, nella prima seduta, è tenuta a determinare in astratto ed in modo completo ed analitico i criteri di valutazione dei titoli prima di prendere visione dei titoli prodotti dai concorrenti, onde garantire il procedimento valutativo ed escludere la possibilità di adottare criteri non obiettivi al fine di favorire taluno dei candidati (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Bolzano, 28 gennaio 1992, n. 25; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 28 settembre 1989, n. 506), configurando l'inosservanza di siffatta regola procedimentale un vizio per eccesso di potere talmente grave da inficiare la legittimità dell'intera procedura concorsuale (T.A.R. Valle d'Aosta, 8 novembre 1978, n. 61) al punto da potere determinare l'integrale annullamento del concorso.

Ciò non è accaduto nel caso in esame.

In particolare, nella comunicazione del 17.11.2020, intestata ai criteri di valutazione dei titoli ai sensi del d.p.r. 220 del 27 marzo 2001 così si legge: *“ Saranno valutati i periodi di carriera desunti ed auto certificati nei curricula per i 10 anni successiva al periodo costituente requisito minimo di ammissione della domanda (5 anni) in qualità di autista come richiesto dal bando..... titoli accademici e di studio. Curriculum formativo professionale. 1. Ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettere B). 4 saranno valutate le attività professionale di studio non è riferibile titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare il*

*livello di qualificazione professionale acquisita nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire: in tale categoria rientrano i corsi di formazione BLS, BLSD e BLSP, patente di guida superiore alla categoria B e attestato di corso di guida sicura.*

*Punteggio curriculum formativo e professionale da assegnare – Max 18 punti così attribuiti: -*

- *6 punti per corso di formazione BLS – BLSD–BLSP;*
- *6 punti per possesso patente di guida superiore alla Cat. B;*
- *6 punti per possesso attestato di corso di guida sicura...”*

Con riguardo al caso in esame, i criteri di valutazione dei titoli sono stati individuati dopo l'esame preliminare delle domande dei candidati e, quindi, dopo avere preso visione dei titoli da costoro allegati, così contravvenendo ai richiamati principi giurisprudenziali.

E' del tutto evidente che la valutazione dei titoli del curriculum formativo e professionale è stata effettuata dopo la apertura e cognizione delle domande di partecipazione dei candidati.

La illegittimità inficia la procedura concorsuale.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Preliminarmente si rappresenta che la decisione sulla istanza cautelare del ricorso rg nr. 920/2021 è fissata per il giorno 12.10.2021 giusta ordinanza del 24.05.2021.

Sul *fumus* si rinvia a quanto esposto in punto di diritto.

Il ricorrente ha evidenziato, in termini che appaiono obiettivamente inoppugnabili, l'illegittimità della non corretta collocazione nella graduatoria concorsuale e ciò giustifica, ad

avviso della scrivente difesa, l'attribuzione del punteggio spettante con riposizionamento nella graduatoria definitiva di merito.

La gravità e irreparabilità del danno è *in re ipsa*.

Si consideri l'utilizzazione della graduatoria che Ares 118 ha operato più volte convocando ulteriori candidati risultati idonei con successive convocazioni.

Il concorso prevede infatti che la validità della graduatoria sia triennale, e che dalla stessa gli enti debbano attingere per l'assunzione nella qualifica professionale di autista d'ambulanza categoria B livello economico super.

Così testualmente recita l'articolo 11: " ... *La graduatoria finale di merito ... ha validità triennale e decorre dal giorno successivo della data di approvazione della stessa. La graduatoria finale può essere utilizzata da altre aziende del SSR, diverse da quelle già aggregate o essere oggetto di scorrimento in presenza di espressa autorizzazione della struttura regionale, sempre nel rispetto delle disposizioni commissariali regionali in materia, nonché della normativa vigente ...*"

Vi è interesse del ricorrente pertanto ad ottenere una posizione migliore nella graduatoria rispetto a quella attualmente posseduta, al fine di beneficiare della possibilità di ulteriore assunzione che verranno effettuate tenendo presente l'ordine di collocazione nella graduatoria in esame;

Ares 118 sta in effetti utilizzando la graduatoria per procedere ad ulteriori assunzioni oltre quelle previste nella originaria formulazione del bando.

Ed invero ARES 118 con comunicato del 18.02.2021 ha previsto la convocazione di ulteriori 39 candidati oltre ai già

convocati vincitori di concorso

ARES 118 con comunicato del 20.05.2021 ha previsto la convocazione di ulteriori 92 candidati

ARES 118 con comunicato del 2.07.2021 ha previsto la convocazione di ulteriori 54 candidati

**Per un totale di 323 candidati già convocati: il ricorrente che in caso di attribuzione degli ulteriori 6 punti sarebbe collocato in posizione nr 229 verrebbe quindi convocato per l'assunzione.**

Non è revocabile in dubbio che, dall'auspicato accoglimento dell'istanza cautelare, deriverebbe, per il ricorrente, un vantaggio concreto ed immediato ancorché strumentale, così come più volte rammentato dalla giurisprudenza amministrativa.

*ISTANZA EX ART. 49 E 52 CO. 2 CPA*

Si chiede sin d'ora l'integrazione del contraddittorio *ex art. 49 c.p.a. e 52, comma 2 c.p.a.*, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio.

Ed invero, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito dell' Ares 118).

P.Q.M.

che previo annullamento per i motivi tutti dedotti in ricorso, per quanto di ragione, degli atti richiamati in premessa già impugnati e nel ricorso rg nr 2920/2021 e nel ricorso per motivi aggiunti nonché della delibera n. 409 del 11.05.2021 qui impugnata per

invalidità derivata, venga riconosciuto al ricorrente il punteggio di punti 6 per la patente C, e che venga annullata l'intera procedura di gara per violazione dell'obbligo di predeterminazione dei criteri selettivi.

Vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti richiamati in narrativa dettagliati nell'indice allegato al fascicolo di parte.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il procedimento ha valore indeterminato, ma il ricorrente è esentato dal pagamento per motivi di reddito come da dichiarazione allegata.

Roma, 08.07.2021

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

BONGARZONE

ANTONIO ROSARIO

Firmato digitalmente da  
BONGARZONE ANTONIO ROSARIO  
Data: 2021.07.08 11:35:56 +02'00'

PAOLO ZINZI

Firmato digitalmente da  
PAOLO ZINZI  
Data: 2021.07.08 11:42:11  
+02'00'